

mento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale». Tali requisiti «si applicano quale che siano i mezzi impiegati in legittima difesa» (§§ 40-44).

Peraltro la Corte, notando che «alcuni Stati hanno sostenuto che l'uso di armi nucleari a titolo di rappresaglia sarebbe lecito», ha affermato di non dover «esaminare, al riguardo, la questione delle rappresaglie armate in tempo di pace, le quali sono ritenute illecite», e di non doversi neanche «pronunciare sulla questione delle rappresaglie belliche» salvo «osservare che il ricorso a tali rappresaglie sarebbe «in ogni caso disciplinato, al pari della legittima difesa, dal principio di proporzionalità» (§ 46).

«Al fine di ridurre o eliminare il rischio di attacco illecito», secondo la Corte, «gli Stati talvolta dichiarano di possedere certe armi da impiegare in legittima difesa contro qualsiasi Stato che violi la loro integrità territoriale o indipendenza politica». Orbene, «la questione se un'intenzione dichiarata di impiegare la forza qualora si verificano determinati eventi» costituisca o meno una «minaccia» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta dipende da vari fattori». Invero, «se il previsto uso della forza è in sé illecito, la dichiarata disponibilità ad usarla sarebbe una minaccia vietata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4» della Carta. A giudizio della Corte, «le nozioni di "minaccia" e di "uso" della forza ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Carta vanno insieme» nella misura in cui «se l'uso della forza in sé stesso in un determinato caso è illecito — per qualsiasi ragione — la minaccia di usare tale forza sarà altrettanto illecita». In altri termini, «affinché sia lecita, la dichiarata disponibilità di uno Stato ad usare la forza deve costituire un uso della forza che sia conforme alla Carta». La Corte ha inoltre rilevato che secondo alcuni Stati «il possesso di armi nucleari costituisce di per sé una minaccia illecita di uso della forza». Al riguardo, la Corte ha precisato che occorre tener conto del fatto che «per essere effettiva, la politica di dissuasione», posta in essere «da quegli Stati che possiedono armi nucleari o che attraverso le armi nucleari cercano di scoraggiare un'aggressione militare dimostrando che essa sarà inutile», richiede che «l'intenzione di impiegare tali armi sia credibile». La dissuasione nucleare potrebbe quindi costituire «una "minaccia" contraria all'articolo 2, par. 4, della Carta» allorché «l'uso specifico della forza ipotizzato sia diretto contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o contro i fini delle Nazioni Unite», oppure «nel caso in cui fosse inteso come uno strumento di difesa, violi i principi di proporzionalità e di necessità». «In tutte queste circostanze» infatti «l'uso della forza, così come la minaccia dell'uso della forza, risulterebbero illeciti ai sensi della Carta» (§§ 47-48).

La Corte ha altresì osservato che i «trattati che si occupano esclusivamente dell'acquisizione, manifattura, possesso, impiego e testatura delle armi nucleari», senza però «disciplinare specificamente la loro minaccia o uso», indubbiamente «sottolineano una preoccupazione crescente nella comunità internazionale per tali armi». Questi trattati «potrebbero quindi essere considerati come contemplanti un divieto generale futuro dell'uso di dette armi» ma «non esprimono in se stessi siffatto divieto» (§ 62).

In un passaggio successivo del parere, la Corte ha indicato «i principi cardinali... che costituiscono la struttura del diritto umanitario» contenuti nei testi convenzionali disciplinanti la condotta delle ostilità militari. Secondo la Corte, il primo di tali principi «è diretto alla protezione della popolazione civile e di obiettivi civili» e «stabilisce la distinzione tra combattenti e non combattenti». Ne deriva che «gli Stati non devono

mai fare dei civili l'oggetto dell'attacco e non devono quindi mai usare armi che siano incapaci di distinguere tra obiettivi civili e militari». In base al secondo principio, «è vietato causare sofferenze non necessarie ai combattenti» ed è «quindi vietato usare armi che causino un tale dolore o che aggravino inutilmente la loro sofferenza». «In applicazione di tale secondo principio», come evidenziato dalla Corte, «gli Stati non hanno una libertà illimitata di scelta di mezzi quanto alle armi che impiegano». È dunque evidente che «in conformità dei suddetti principi, il diritto umanitario, sin dall'inizio, ha vietato alcuni tipi di armi» sia «per il loro effetto indiscriminato sui combattenti e sui civili» sia «per le sofferenze non necessarie causate ai combattenti», e cioè «un dolore più grande di quello inevitabile per colpire obiettivi militari legittimi». Pertanto, nei casi in cui «l'uso ipotizzato di armi nucleari non soddisfi i requisiti del diritto umanitario», una minaccia «di intraprendere tale uso risulterebbe contraria a tale diritto» (§ 78). «Ciò è indubbio», ha aggiunto la Corte richiamando la sua sentenza sullo *Stretto di Corfù* del 9 aprile 1949<sup>6</sup>, giacché «moltissime norme di diritto umanitario applicabili ai conflitti armati sono così fondamentali per il rispetto della persona umana e di "elementari considerazioni di umanità"» che «devono essere osservate da tutti gli Stati, abbiano o meno ratificato le convenzioni che li contengono, trattandosi di principi intransgressibili del diritto internazionale consuetudinario» (§ 79).

Ciò premesso, la Corte ha sostenuto di non poter comunque «perdere di vista il fondamentale diritto di ogni Stato alla sopravvivenza, e quindi il suo diritto a ricorrere alla legittima difesa, in conformità dell'art. 51 della Carta» quando «è in gioco la sua sopravvivenza». Di conseguenza, «in considerazione dello stato attuale del diritto internazionale considerato nel suo complesso... e degli elementi di fatto a sua disposizione», essa ha ritenuto impossibile «raggiungere una conclusione definitiva quanto alla liceità o illiceità dell'impiego delle armi nucleari da parte di uno Stato in una circostanza estrema di legittima difesa in cui sia in gioco la sua stessa sopravvivenza» (§§ 96-97). A ciò la Corte ha aggiunto che non risulta possibile neanche «stabilire la validità dell'opinione secondo cui il ricorso alle armi nucleari sarebbe illecito in ogni circostanza a causa della loro incompatibilità intrinseca e totale con il diritto applicabile nei conflitti armati». Di sicuro, «i principi e le norme del diritto applicabile nei conflitti armati — al cuore dei quali sta la considerazione prevalente di umanità — assoggettano la condotta delle ostilità militari ad un numero di stretti requisiti» e l'uso delle armi nucleari «di fatto sembra scarsamente conciliabile con il rispetto di tali requisiti». Tuttavia, la Corte ha ritenuto di «non avere sufficienti elementi che le permettano di concludere con certezza che l'uso delle armi nucleari sia necessariamente in contrasto con i principi e le norme del diritto applicabile nei conflitti armati in ogni circostanza» (§ 95).

*Applicazione a me molto su tutto quanto per occupato (art 2) per il suo uso (art 2) (art 2) (art 2)*

278. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 19 dicembre 2005 nel caso delle Attività armate sul territorio del Congo (Repubblica Democratica del Congo c. Uganda).

La Repubblica Democratica del Congo, il 23 giugno 1999, aveva convenuto in giu-

<sup>6</sup> *Supra*, § 274.

dizio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia l'Uganda, accusandola di aver compiuto operazioni militari sul suo territorio in violazione, fra l'altro, del divieto della minaccia e dell'uso della forza armata sancito dall'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite. Secondo la Repubblica Democratica del Congo infatti l'Uganda aveva condotto, a partire dall'agosto 1998, attività armate sul territorio congolese consistenti sia nell'invio di truppe armate nella zona settentrionale e in quella orientale del Paese, sia nel sostegno mediante finanziamenti e assistenza logistica e militare a vari gruppi ribelli, soprattutto all'MLC (Movimento di Liberazione del Congo) e all'ALC (Armata di Liberazione del Congo), che stavano preparando un colpo di stato ai danni del governo al potere. Dal canto suo, l'Uganda non negava di aver compiuto tali attività armate, ma sosteneva tuttavia che la c.d. operazione *Safe Haven* potesse essere giustificata a titolo di legittima difesa essendo stata decisa al solo scopo di fermare le forze congolese e sudanesi che si preparavano ad attaccarla, nonché di neutralizzare gli attacchi transfrontalieri perpetrati contro di essa da vari movimenti ribelli congolese, in particolare dall'ADF (Forze Democratiche Alleate), assistiti dalla Repubblica Democratica del Congo. L'Uganda sosteneva altresì di aver fornito sostegno militare ai ribelli congolese nel rispetto dei requisiti per l'esercizio della legittima difesa<sup>7</sup>.

Nella sua sentenza del 19 dicembre 2005, la Corte internazionale di giustizia ha subito osservato che «gli obiettivi dell'operazione "Safe Haven" non erano conformi alla nozione di legittima difesa accolta dal diritto internazionale» (§ 119). Prendendo in considerazione le affermazioni dell'Uganda secondo cui «l'operazione "Safe Haven" non costituiva un attacco preventivo», la Corte ha precisato che «nella specie», analogamente a quanto era avvenuto nel caso delle *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua*<sup>8</sup>, «le Parti fanno leva soltanto sul diritto di legittima difesa nell'ipotesi di attacco armato già sferrato» mentre «non è stata sollevata la questione della liceità della risposta ad un'imminente minaccia di attacco armato» con la conseguenza che non risulta necessario «esprimersi su tale questione». Tuttavia, ha aggiunto la Corte, si deve notare che nel documento elaborato dall'«Alto Comando ugandese», relativo alla suddetta operazione, «non vi è alcun riferimento ad attacchi armati già sferrati contro l'Uganda da parte della Repubblica Democratica del Congo». Il documento infatti evidenzia che l'operazione «è necessaria per tutelare i legittimi interessi di sicurezza dell'Uganda», i quali, a giudizio della Corte, «sono essenzialmente preventivi». A ciò la Corte ha aggiunto che «solo uno dei cinque obiettivi» indicati nel documento «riguarda la reazione ad atti che avevano già avuto luogo», e cioè gli attacchi sferrati «dai gruppi ribelli che avevano ricevuto assistenza dal Governo della Repubblica Democratica del Congo e dal Sudan». Per di più, ad avviso della Corte, «l'Uganda, pur affermando di agire in legittima difesa, non ha mai sostenuto di aver subito un attacco armato da parte delle forze armate congolese». «Gli attacchi armati ai quali l'Uganda si riferisce», ha evidenziato la Corte, «sono stati compiuti dall'ADF» e «non vi sono prove soddisfacenti circa il coinvolgimento, diretto o indiretto, del Governo della Repubblica Democratica del Congo». «Tali attacchi», infatti, «non sono stati compiuti da bande armate o da irregolari inviate da parte o per conto della Repubblica Democratica del Congo», ai sensi «dell'articolo 3, lett. g) della risoluzione 3314 (XXIX) sulla definizione di aggres-

sione<sup>9</sup>, adottata dall'Assemblea generale il 14 dicembre 1974». La Corte ha quindi constatato che «non vi erano i presupposti per l'esercizio della legittima difesa da parte dell'Uganda contro la Repubblica Democratica del Congo», affermando che «non è necessario affrontare la questione, pur sollevata dalle Parti, dell'esistenza e delle condizioni, nel diritto internazionale contemporaneo» per l'esercizio «del diritto di legittima difesa contro attacchi su larga scala da parte di forze irregolari». D'altro canto, «l'articolo 51 della Carta può giustificare il ricorso all'uso della forza in legittima difesa solo» in presenza «di limiti rigidi» e di certo «non permette agli Stati di usare la forza per proteggere i propri interessi di sicurezza» da una presunta minaccia «andando oltre siffatti parametri» (§§ 142-148).

In merito alla questione dell'addestramento e del supporto militare prestato dall'Uganda all'MLC e all'ACL, la Corte ha anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica Democratica del Congo, tale sostegno «non configurava l'MLC come un "organo" dell'Uganda», ai sensi «dell'articolo 4 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati», né «come un'entità esercitante per suo conto prerogative di autorità governativa», in base a quanto stabilito «dall'articolo 5» dello stesso Progetto. Ancora, secondo la Corte «l'MLC non poteva essere considerato» come un'entità agente «"su istruzioni o sotto il controllo" dell'Uganda», ai sensi dell'art. 8 del summenzionato Progetto, e pertanto «non si pone nel caso di specie il problema di verificare l'esistenza di un sufficiente grado di controllo da parte dello Stato sui gruppi paramilitari». Ciononostante, la Corte ha concluso che «l'addestramento e il sostegno militare fornito all'ACL, il braccio armato dell'MLC, violano alcuni obblighi di diritto internazionale», ovvero i principi che vietano l'uso della forza e il non-intervento degli affari interni. Sul punto, la Corte ha richiamato la «risoluzione n. 2625 (XXV), del 24 ottobre 1970, dell'Assemblea generale», laddove la stessa stabilisce che «ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare e dall'incoraggiare atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato» nonché «dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di commettere atti del genere» qualora tali atti «comportino la minaccia e l'uso della forza»; facendo altresì riferimento al paragrafo della risoluzione che stabilisce che «tutti gli Stati devono astenersi dall'organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare» attività armate «dirette a mutare con la violenza il regime di un altro Stato, come pure dall'intervenire nelle lotte interne di un altro Stato». A giudizio della Corte, tali disposizioni, «dichiarative del diritto consuetudinario», erano state «violare dall'Uganda», benché «lo scopo» di quest'ultima «non era il rovesciamento del Presidente Kabila», ma piuttosto il controllo «di città ed aeroporti al fine di tutelare i suoi interessi di sicurezza così come percepiti» e «il supporto alle attività parallele di coloro i quali erano coinvolti nella guerra civile» congolese. Inoltre, secondo la Corte, «l'attacco militare illecito condotto dall'Uganda era di una magnitudine e durata tale» da poter essere considerato «una violazione grave del divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2, par. 4 della Carta» delle Nazioni Unite (§§ 160-165).

In un passaggio successivo della sentenza, la Corte si è pronunciata sul primo contro-reclamo presentato dall'Uganda, nel quale tale Stato chiedeva alla Corte stessa di accertare la responsabilità della Repubblica Democratica del Congo «per aver violato

<sup>7</sup> In <http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10455.pdf> (ICJ Rep., 2006, pp. 1-104).

<sup>8</sup> *Supra*, §§ 53 e 276; *infra*, § 295.

<sup>9</sup> *Supra*, § 275.

l'obbligo di vigilanza, tollerando la presenza di ribelli anti-ugandesi sul suo territorio». La Corte ha notato che «la questione della violazione dell'obbligo di vigilanza è diversa rispetto a quella del supporto attivo prestato ai ribelli», sottolineando come la «Dichiarazione sulle relazioni amichevoli» del 1970 vieti agli Stati «l'acquiescenza o la tolleranza di attività organizzate nel proprio territorio» dirette alla commissione di atti di terrorismo o di guerra civile. In altre parole, secondo la Corte, «la mancanza di un'azione da parte del Governo» congolese «nei confronti dei gruppi ribelli operanti nella zona di confine» tra i due Stati «non equivaleva alla "tolleranza" o all'"acquiescenza" di quelle stesse attività» (§§ 300-301).

Infine, la Corte ha avuto modo di ribadire, richiamando il suo parere consultivo del 9 agosto 2004 sulle *Conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del Muro nei Territori Palestinesi occupati*<sup>10</sup>, che «gli strumenti internazionali sui diritti umani sono applicabili» anche «agli atti posti in essere dagli Stati nell'esercizio della loro giurisdizione extraterritoriale», in particolare «nell'ipotesi di territori occupati» (§ 216).

## 2. Legittima difesa individuale e collettiva

### 279. Scambio di note tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti nel caso *Caroline* del 1837-1841.

Nel 1837, durante la ribellione del Canada contro la Gran Bretagna, gli insorti, aiutati da un gruppo di cittadini statunitensi, occuparono un'isola, appartenente al territorio canadese e situata nel fiume Niagara, che tracciava per un certo tratto il confine tra i due Stati. I cittadini statunitensi impegnati nell'assistere i ribelli facevano, tra l'altro, la spola con la nave *Caroline*, trasportando viveri e armi, tra la riva americana del fiume e l'isola. Ma il 29 dicembre 1837 i soldati britannici distrussero la *Caroline*, mentre era ancorata sulla riva americana del fiume. Sorse una controversia tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che si trascinò per alcuni anni, anche perché un cittadino britannico, McLeod, due anni dopo fu arrestato a New York e accusato di omicidio e incendio per aver partecipato alla distruzione della *Caroline*<sup>11</sup>.

Di fronte alle persistenti proteste della Gran Bretagna, il Segretario di Stato americano Webster, in una celebre nota del 6 agosto 1842, affermò che «il rispetto dell'inviolabilità del territorio di Stati indipendenti costituisce il fondamento più essenziale della civiltà». Constatando che «entrambe le parti» ammettono «che vi siano eccezioni a questa regola», il Segretario di Stato osservò di essere «soddisfatto di rilevare» che la Gran Bretagna «ammette che tali eccezioni debbano rimanere nei limiti stabiliti» e «nei termini impiegati in una precedente comunicazione di questo dipartimento al plenipotenziario britannico qui accreditato». Il Segretario di Stato precisò quindi che «tali eccezioni» sono circoscritte «ai casi in cui la necessità della legittima difesa è urgente, irresistibile e non lascia la scelta dei mezzi e il tempo per deliberare [*necessity of that*

*self-defence is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation*]).

### 280. Bombardamento israeliano del reattore nucleare iracheno *Osirak* del 7 giugno 1981.

Il 7 giugno 1981 alcuni aerei militari israeliani bombardarono e distrussero l'impianto nucleare iracheno *Osirak*, situato nei pressi di Baghdad. Israele sostenne che il bombardamento doveva considerarsi lecito a titolo di legittima difesa preventiva dal momento che il reattore costituiva una minaccia di aggressione nei propri confronti attribuibile all'Iraq e che era stato compiuto dopo aver tentato inutilmente ogni via diplomatica.

Nel dibattito al Consiglio di sicurezza del 12 giugno 1981, il delegato israeliano ha dichiarato che «distruggendo *Osirak*» Israele «ha eseguito un elementare atto di auto-conservazione, sia moralmente che giuridicamente», avendo così «esercitato il suo diritto naturale di legittima difesa previsto dal diritto internazionale» e «tutelato dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite». Ad avviso di Israele, «l'Iraq, uno dei più implacabili nemici» del Paese, «stava sviluppando una minaccia di distruzione nucleare contro» di esso, minaccia che Israele ha «tentato di bloccare... con mezzi diplomatici» che «non hanno dato frutti». Non avendo altra scelta, ha aggiunto il delegato israeliano, «siamo stati obbligati ad eliminare quel pericolo mortale» e «lo abbiamo fatto in modo pulito ed efficace» (§§ 58-59). D'altro canto, «il Governo di Israele, come ogni altro Governo, ha l'elementare dovere di proteggere la vita dei suoi cittadini». Israele ha quindi ribadito che «distruggendo *Osirak*» esso «ha esercitato il suo inerente e naturale diritto di legittima difesa, come inteso nel diritto internazionale generale» e «ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite» (§ 96), precisando che l'azione è stata svolta «in modo da minimizzare il pericolo per tutti gli interessati, in particolare per un ampio segmento della popolazione irachena». Infatti, «la nostra operazione aerea è stata deliberatamente lanciata di domenica e programmata tardi nella giornata», sul presupposto che «i lavoratori locali, compresi gli esperti stranieri impiegati al reattore, fossero al di fuori». «Tale presupposto», secondo Israele, «si è dimostrato corretto» tanto che «la perdita di vite umane... è stata minima» (§ 102)<sup>12</sup>.

Soltanto gli Stati Uniti, pur condannando l'azione israeliana, soprattutto in quanto non sarebbe stata preceduta dall'esaurimento delle vie diplomatiche disponibili, hanno tentato di minimizzarne le conseguenze. Gli Stati Uniti, infatti, hanno dichiarato di essere «rimasti colpiti dall'azione aerea israeliana sull'impianto nucleare iracheno» tanto da «condannarla prontamente», ritenendo che la stessa «rifletteva un esacerbato e più profondo antagonismo nella regione» il quale «se non verrà sanato, continuerà a condurre a scoppi di violenza» (§ 27). Gli Stati Uniti hanno inoltre messo in evidenza la necessità di «tener conto del contesto di questa azione così come delle sue conseguenze», richiamando a tale proposito la dichiarazione del Presidente R. Reagan secondo cui occorre riconoscere che «Israele avesse motivo per preoccupar-

<sup>10</sup> *Supra*, § 261.

<sup>11</sup> In J. B. MOORE, *A Digest of International Law*, New York, 1970, vol. II, p. 412.

<sup>12</sup> In *UN Doc. SCOR*, 36<sup>th</sup> year, 2280<sup>th</sup> meeting, pp. 7-12.